

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 1 (UNO) BATTELO SPAZZINO PER L'ATTIVITA'
DI RACCOLTA DI DETRITI GALLEGGIANTI E LO SFALCIO DELLA VEGETAZIONE IDROFILA
CIG N. 9118451FCB**

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSA

Il presente documento disciplina la partecipazione alla procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. dalla società MANUTENZIONE E PROMOZIONE LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO SRL (di seguito denominata per brevità "stazione appaltante"), in esecuzione della determinazione n. 11 del 15 febbraio 2022 per l'affidamento della fornitura di un battello per l'attività di raccolta di detriti galleggianti e lo sfalcio della vegetazione idrofila.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base al rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 95 del Codice ed in conformità alle Linee Guida ANAC n. 2 di attuazione del Codice.

Il presente disciplinare, che costituisce parte integrante del bando di gara, regola le modalità di partecipazione alla gara sopra descritta.

Gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana attenendosi alle condizioni, termini e modalità del bando di gara, del presente disciplinare e di tutti gli atti che vengono posti a disposizione tra la documentazione di gara.

L'intera procedura di gara viene condotta in modalità cartacea, in deroga all'art. 58 del Codice dei contratti ma nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.

2. COMUNICAZIONI CON LA STAZIONE APPALTANTE

Per ogni comunicazione con la stazione appaltante gli operatori economici dovranno utilizzare l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel bando.

Per ogni comunicazione con il concorrente la stazione appaltante utilizzerà l'indirizzo di posta elettronica comunicato o, in caso di comunicazioni a tutti i concorrenti, il proprio sito internet istituzionale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.1.1. GLOSSARIO E ACRONIMI

Fatte salve eventuali diverse specificazioni, nel presente Disciplinare si intendono, brevemente, i seguenti significati:

- **ANAC o Autorità**, Autorità Nazionale Anticorruzione
- **Codice**, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.
- **CIG**, Codice Identificativo Gara: codice alfanumerico univoco e obbligatorio che identifica l'appalto (o il lotto), necessario agli operatori economici per il versamento del contributo a favore dell'Autorità, dovuto per la partecipazione alle gare di appalti pubblici.
- **DGUE**, Documento di Gara Unico Europeo: autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni per la partecipazione alla Gara d'Appalto. Deve essere redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (Reg UE 2016/7 del 5 gennaio 2016) e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario approvate dal MIT (Circolare 18-7-2016 n.3).
- **GEIE**, Gruppo Europeo di Interesse Economico.
- **NUTS**, Nomenclatura delle Unità Territoriali per la Statistica (NUTS) istituita da Eurostat al fine di fornire una ripartizione unica e uniforme delle unità territoriali per la produzione di statistiche regionali per l'Unione europea.
- **RTI**, Raggruppamento Temporaneo di Imprese
- **RUP**, Responsabile Unico del Procedimento

3. STAZIONE APPALTANTE E COMMITTENTE DEI LAVORI

MANUTENZIONE E PROMOZIONE LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO SRL,

Via Vittorio Veneto n. 76, c.a.p. 24067, Sarnico (BG) – ITALIA

telefono (0039)035.910423;

e mail: protocollo@mplsrl.it;

Indirizzo internet:

Amministrazione aggiudicatrice: : www.mplsrl.it ;

Profilo di committente: : www.mplsrl.it ;

codice nuts: ITC46

4. OGGETTO E LUOGO DELL'APPALTO

4.1. ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

La gara ha per oggetto la fornitura di un nuovo battello spazzino per l'attività di raccolta di detriti galleggianti e lo sfalcio della vegetazione idrofila.

Le caratteristiche del nuovo battello sono dettagliatamente indicate nel Capitolato.

L'appalto corrisponde al seguente codice di nomenclatura CPV 34513000-6 Navi da pesca, imbarcazioni di salvataggio e altre imbarcazioni Specializzate.

4.2. LUOGO DI SVOLGIMENTO

La fornitura dovrà essere garantita mediante trasporto, consegna ed alaggio nel Comune di Iseo

5. DURATA DEL CONTRATTO

L'offerta dovrà ritenersi valida per 120 giorni dalla data di aggiudicazione e la fornitura, come più dettagliatamente descritti nel Capitolato di gara, dovrà avvenire entro il termine del 20 dicembre 2022.

Si applicheranno le penali previste dal bando e dal capitolato in caso di ritardata consegna.

6. VALORE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 35 c. 4 del Codice il valore dell'appalto è fissato in euro 568.068,00 (cinquecentosessantottomilasesantotto virgola zerozero) IVA esclusa e coincide con l'importo a base d'asta. Gli oneri di sicurezza sono pari a zero.

7. PRESTAZIONI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE

L'operatore economico aggiudicatario assumerà a suo carico le prestazioni di cui al precedente articolo 3) del presente disciplinare e tutte le prestazioni che gli competono espressamente indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Dovrà inoltre garantire assistenza tecnica gratuita per un periodo di 12 mesi dalla consegna del battello, finalizzata alla messa a punto e alla realizzazione eventuale di piccole modifiche non sostanziali per il miglioramento della funzionalità di quanto installato.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese di pubblicazione obbligatorie in ottemperanza all'art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. L'importo relativo alla presente procedura, salvo diversa comunicazione successiva all'aggiudicazione, è preventivato in euro 1.500,00.

8. CONDIZIONI DI AMMISSIONE E REQUISITI DEI CONCORRENTI

8.1. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici, di cui all'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, lettere:

- a) imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative;
- b) consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane;
- c) consorzi stabili;

gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui all'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, lettere:

- d) raggruppamenti temporanei di concorrenti;
- e) consorzi ordinari di concorrenti;
- f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
- g) gruppo europeo di interesse economico (GEIE);

oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;

- c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all'art. 62 del DPR 207/2010, nonché del presente Disciplinare.

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale di seguito indicati, dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti all'interno del modello DGUE allegato al presente bando in formato editabile.

8.2. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

E' ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti sopra individuati per i quali non sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;

Si precisa che la sussistenza del requisito di cui all'art. 80, comma 1 del Codice deve essere dichiarata in capo a tutti i soggetti indicati nel Comunicato del Presidente di ANAC del 08.11.2017.

- l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
- sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'articolo 67, comma 8, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii..

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui sopra devono essere posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante.

8.3. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

8.3.1. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le dichiarazioni da prodursi ai sensi di quanto previsto nel presente Disciplinare:

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o equivalente in paesi dell'U.E. per l'attività inerente l'appalto.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari l'iscrizione alla Camera di Commercio deve essere posseduta in proprio da ciascuna delle imprese appartenenti al raggruppamento o consorzio.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del d. gs. n. 50/2016 come indicato nell'art. 83 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016.

8.3.2. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Per la particolare natura dell'appalto, trattandosi di fornitura e lavori, non è richiesto alcun requisito economico minimo di partecipazione.

8.3.3. REQUISITI DI CAPACITA' PROFESSIONALE E TECNICA

In relazione alla natura delle forniture richieste, al fine di garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, tenuto conto che è contemporaneamente interesse della Stazione Appaltante assicurare un livello adeguato di concorrenza, ritenendo opportuno tal fine estendere il periodo temporale utile per la qualificazione, è richiesto ai soggetti concorrenti, di dimostrare il possesso della capacità tecnica e professionale mediante dichiarazione di:

- Aver effettuato, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, forniture/lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto per un importo complessivo nel triennio almeno pari a euro 300.000,00 (oltre IVA);

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la dimostrazione dei servizi svolti deve essere presentata da tutte le imprese appartenenti al raggruppamento o consorzio. Ai fini del conseguimento del

requisito minimo richiesto la mandataria deve possedere almeno il requisito dello svolgimento dei servizi analoghi per il 60%, ciascuna delle mandanti deve possedere il requisito minimo almeno nella misura del 20%. Ai sensi dell'art. 89, del D.Lgs 18.4.2016 n. 50, le imprese partecipanti potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare il possesso dei requisiti tecnico professionali.

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti all'interno del modello DGUE allegato al presente bando in formato editabile.

Si specifica che Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

9. PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI OPERATORI ECONOMICI

Ai sensi dell'art. 45 possono partecipare alla gara i soggetti di cui al secondo comma ed in particolare i raggruppamenti temporanei di concorrenti alle condizioni che seguono.

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016 sono ammessi a partecipare Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Inoltre, nell'offerta dovranno essere specificate le parti di servizio o fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto previsto dai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m, del D.Lgs n. 50/2016, saranno escluse dalla gara le imprese concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in

una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'operatore economico mandatario, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti degli altri operatori economici del raggruppamento.

Le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs 50/2016 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f); questi ultimi, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparati ai fini della qualificazione.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso

dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici:

-i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento;

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale devono essere posseduti nella misura minima del 60% dall'operatore economico mandatario e per il restante 40% nella misura minima del 20% da parte di ciascun operatore economico mandante.

10. AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

L'operatore economico dimostra alla Stazione Appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante escluderà il concorrente e escuterà la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

La Stazione Appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In relazione a ciascun affidamento la Stazione Appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La Stazione Appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, il concorrente deve:

- compilare la Sezione C della Parte II del DGUE, indicando la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento;
- produrre il DGUE compilato e sottoscritto dal legale rappresentante di ogni impresa ausiliaria con le informazioni richieste nelle seguenti parti: Parte II sezioni A e B; Parte III; Parte IV e Parte VI;
- produrre la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa ausiliaria, con la quale quest'ultima:

- 1) si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
- 2) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

- produrre scansione dell'originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie - che devono essere dettagliatamente descritte - per tutta la durata del contratto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

Per quanto qui non espressamente previsto, e ai fini interpretativi delle previsioni sopra riportate, si rinvia all'art. 89 del Codice.

N.B. Si precisa che nel caso di RTI/consorzi non ancora costituiti, ogni file deve essere firmato dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) per ciascun operatore economico componente il raggruppamento.

11. SUBAPPALTO

È interesse della stazione appaltante che le attrezzature siano fornite in modo prevalente dal soggetto aggiudicatario le cui capacità sono state comprovate e, per questo motivo, il subappalto è ammesso nella misura non superiore al 40%.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica in fase di partecipazione l'elenco delle forniture o prestazioni che intende subappaltare a terzi, con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

In caso di ricorso al subappalto la già menzionata dichiarazione deve essere resa mediante la compilazione della sezione D del DGUE.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Ai sensi della legge 136/2010 anche nei rapporti tra appaltatore, subappaltatore o subcontraente è fatto obbligo di osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento tra appaltatore e subappaltatore o subcontraente devono riportare, in relazione a ciascuna transazione attuata, il codice identificativo di gara (CIG) riportato nel bando.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto i servizi o le forniture sopra indicate, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

La stazione appaltante attiverà, a partire dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione, le procedure di verifica delle dichiarazioni prodotte dall'operatore economico aggiudicatario, in relazione alle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice, attraverso l'acquisizione d'Ufficio della documentazione, attraverso il sistema previsto dall'AVCPASS, ovvero, in alternativa, attraverso la verifica diretta delle dichiarazioni rese dall'operatore economico.

Per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, la Stazione Appaltante utilizzerà i mezzi di prova elencati al paragrafo IV delle linee guida N. 6 di ANAC approvate con deliberazione n. 1293 del 16 novembre 2016.

12. SOPRALLUOGO

Per questa procedura di gara non è previsto l'obbligo di sopralluogo.

13. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Per la richiesta di ulteriori informazioni si prega di fare riferimento alla sezione contatti.

Tutti i documenti inerenti alla presente gara sono pubblicati sul sito istituzionale della Stazione Appaltante e sono liberamente accessibili e stampabili, non verranno pertanto rilasciate copie della documentazione in formato cartaceo e nessun documento verrà inviato a mezzo fax o mediante posta elettronica.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. Devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Le dichiarazioni sono redatte con l'utilizzo del modello DGUE editabile messo a disposizione dalla stazione appaltante; il concorrente è tenuto a adattarli in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo paragrafo.

14. TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE OFFERTE E ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 8 c. 1 lettera c) della Legge 120/2020 si stabilisce che

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE È FISSATO ALLE

ORE 12:00 DEL GIORNO 29 MARZO 2022.

15. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Formato cartaceo. L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e presentata, in un plico chiuso controfirmato e sigillato sui lembi di chiusura a pena di esclusione, all'indirizzo della stazione appaltante.

Il plico dovrà recare all'esterno:

- denominazione e indirizzo del soggetto offerente;
- indicazione del numero telefonico e indirizzo PEC al quale far pervenire le eventuali comunicazioni;
- oggetto della gara;
- il giorno e l'ora della presentazione dell'offerta.

Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al proprio interno:

- n. 3 (tre) buste opache, anch'esse controfirmate e sigillate sui lembi di chiusura a pena di esclusione, sul cui frontespizio dovrà essere chiaramente indicata la denominazione e l'indirizzo del soggetto offerente e il relativo contenuto che le contraddistingue e precisamente:

- Busta "A" - Documentazione Amministrativa.
- Busta "B" - Offerta Tecnica e migliorie.
- Busta "C" - Offerta Economica.

Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine indicato al par. 14 a mezzo posta raccomandata o consegna a mano.

L'invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di ulteriore offerta.

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non conformi ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata con allegata a pena di esclusione di un documento di riconoscimento, in corso di validità del dichiarante.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate nella vigente normativa.

16. CONTENUTO DELLE BUSTE

16.1. BUSTA AMMINISTRATIVA

Nella "busta amministrativa", il concorrente a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, contenente i documenti sottoelencati, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato, costituiti da:

A) DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI GENERALI e SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE. L'operatore economico dovrà fornire una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, in cui attesta che:

- non si trova in una delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- soddisfa i criteri di selezione richiesti nel presente bando in applicazione dell'art. 83 e 84 del D.Lgs 50/2016 dettagliandoli analiticamente.

Tale dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico offerente.

N.B. Si precisa che la sussistenza del requisito di cui all'art. 80 comma 1 del Codice deve essere dichiarata in capo a tutti i soggetti indicati nel Comunicato del Presidente di ANAC del 8.11.2017.

B) GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA (art. 93 D.Lgs 50/2016) consistente in:

Originale cartaceo (ovvero file non modificabile in formato .pdf) firmata sia dal legale rappresentante dell'operatore economico offerente, sia dal garante del documento, attestante il versamento della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta, pari al 2% dell'importo di gara, intestata alla stazione appaltante.

Potrà essere presentata, a scelta dell'operatore economico, con una delle seguenti modalità:

1. Mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12.3.1936 n. 375 e successive modificazioni.

2. Mediante fidejussione portata da polizza assicurativa rilasciata da impresa d'assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio in ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle Leggi sull'esercizio delle Assicurazioni private approvato con DPR 13.2.1959 n. 449 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed altresì la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e dovrà avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La fidejussione/polizza dovrà essere stipulata secondo le modalità indicate dal D. M. 31/2018 (Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e, nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti,

in particolare costituendi, dovrà essere intestata segnatamente a tutte le imprese associate, partecipanti al Raggruppamento Temporaneo.

Nei casi di scelta delle modalità sopra indicate dovrà essere inserita nella documentazione amministrativa documento originale, ovvero il file PDF firmato digitalmente sia dall'operatore economico sia dal garante autorizzato all'emissione della polizza/fidejussione.

3. Mediante cauzione costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, ovvero mediante assegno circolare intestato alla Stazione Appaltante da depositare entro la data prevista per la scadenza, presso una Sezione di Tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. con bonifico sul c.c. bancario dell'Ente.

Nei casi indicati ai punti 3 e 4, l'operatore economico dovrà inserire nella documentazione amministrativa una copia della ricevuta del deposito ovvero del versamento effettuato in contanti o mediante assegno circolare, firmata dal legale rappresentante, nonché una dichiarazione sul proprio conto corrente dedicato (con nome, cognome, codice fiscale e data di nascita dell'intestatario) sul quale la Stazione Appaltante effettuerà lo svincolo della cauzione mediante bonifico bancario al termine della procedura di gara.

Nei casi sopra indicati l'operatore economico dovrà inserire nella documentazione amministrativa una copia scansionata della ricevuta del deposito ovvero del versamento effettuato in contanti o mediante assegno circolare firmata dal legale rappresentante, nonché una dichiarazione del proprio conto corrente dedicato (con nome, cognome, codice fiscale e data di nascita dell'intestatario) sul quale la Stazione Appaltante effettuerà lo svincolo della cauzione mediante bonifico bancario al termine della procedura di gara.

RIDUZIONI SULLA GARANZIA:

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che

sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Le certificazioni o la documentazione a comprova delle condizioni che legittimano le riduzioni percentuali prima indicate, devono essere prodotte in sede di gara in copia scansionata e firmata ed incluse nella "Busta Amministrativa".

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio; il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;

La garanzia cesserà automaticamente - ad eccezione che per il soggetto aggiudicatario e per il secondo classificato - al momento della comunicazione da parte della stazione appaltante del provvedimento di aggiudicazione e, comunque, decorsi 30 giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

D) ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE

L'offerta dovrà essere accompagnata, quale condizione di ammissibilità dell'offerta medesima, e a pena di esclusione dalla gara, dalla scansione della ricevuta, del versamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, così come determinato nella Deliberazione dell'Autorità numero Delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020 nella misura di € 20,00 (venti/00) con indicazione del CIG.

Il sistema di pagamento renderà noto l'importo dovuto, in caso di difformità con l'importo sopra indicato, l'operatore economico è tenuto al versamento di quanto richiesto dal sistema di pagamento dell'Autorità.

Per eseguire il versamento del contributo è necessario:

- a. registrarsi come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti;
- b. richiedere il profilo di "contribuente" associato al soggetto rappresentato "operatore economico" dalla pagina di creazione profili;
- c. accedere al servizio Gestione Contributi Gara (GCG);
- d. generare l'avviso di pagamento pagoPA tramite il servizio GCG relativo al CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare;
- e. pagare l'avviso mediante una delle seguenti modalità disponibili sul nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.:
 - o "Pagamento on line", scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
 - o "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
- f. utilizzare la "ricevuta pagamento" per la presentazione dell'offerta.

Qualora il pagamento non risulti nella documentazione Amministrativa di gara, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento entro il predetto termine, la stazione appaltante esclude il concorrente, ai sensi dell'art. 4 c. 2 della Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 15.02.2010.

E) PASSOE

L'operatore economico deve allegare alla documentazione Amministrativa il PASSOE di cui all'art.2 comma 3 lett. b delibera n. 157 del 17/2/2016 rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.

In caso di avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice dovrà essere allegato anche il PASSOE dell'impresa ausiliaria;

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC "AVCpass Operatore economico". Pertanto, con riferimento alla comprova dei requisiti di partecipazione richiesti, ad eccezione dei requisiti di carattere generale, l'operatore economico dovrà caricare sul sistema telematico dell'AVCP i documenti richiesti per la partecipazione alla presente procedura

F) DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DEL CAPITOLATO SPECIALE.

Il concorrente dovrà fornire la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di accettazione dei termini e delle condizioni del Bando, del Capitolato Speciale d'Appalto, del Disciplinare e della documentazione di gara.

16.1.1. BUSTA OFFERTA TECNICA ED EVENTUALE OFFERTA MIGLIORATIVA

Nell'apposita busta il concorrente dovrà allegare a pena di esclusione:

1. Un disegno di massima relativo al progetto dell'imbarcazione con relazione esplicativa, contenente le specifiche tali da permettere un agevole raffronto con l'allegato A del Capitolato.

La relazione e il disegno dovranno permettere una chiara identificazione della tipologia di battello, delle specifiche tecniche e degli allestimenti offerti.

In particolare, ai fini di una corretta valutazione, si chiede di allegare dichiarazione di impegno sottoscritta dal legale rappresentante, indicante i seguenti elementi:

- Descrizioni tecniche sintetiche dello scafo, del motore e degli allestimenti offerti e di tutti i componenti, nonché delle migliorie offerte,

- Scheda riepilogativa descrittiva, da cui risultino le caratteristiche e la loro conformità alla normativa vigente in materia, con eventuali depliant, preferibilmente stampati in lingua italiana, le eventuali certificazioni/omologazioni (tutti i materiali devono essere prodotti in conformità alle vigenti norme CE), e tutto quanto altro ritenuto idoneo per la migliore illustrazione delle caratteristiche tecniche di quanto offerto;

2. Scheda di sicurezza dei dispositivi offerti, se prevista dalla normativa vigente (L. 81/2008);

3. Relazione tecnica particolareggiata ed esplicativa dalla quale si evincano le principali caratteristiche del battello, e quant'altro ritenuto necessario per la perfetta comprensione dell'offerta stessa, la gestione dell'iter di fornitura, le migliorie proposte con riferimento chiaro e specifico agli elementi assunti a valutazione e specificati nella successiva tabella dei criteri e sub criteri illustrata al successivo **Art. 23** in modo tale da consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei punteggi riportati nella tabella medesima.

Tutto quanto proposto nell'offerta tecnica è vincolante per l'operatore economico nell'esecuzione della fornitura in caso di aggiudicazione.

Eventuali depliant illustrativi delle caratteristiche aziendali, non soggetti a valutazione da parte della Commissione, non devono essere inseriti nella relazione tecnica ma in un fascicolo apposito denominato "Materiale informativo e pubblicitario".

La relazione e gli allegati dovranno essere firmati dal legale rappresentante,

Tutto quanto proposto nell'offerta tecnica è vincolante per l'Impresa nell'esecuzione della fornitura in caso di aggiudicazione.

16.1.2. BUSTA OFFERTA ECONOMICA

La Busta "C", deve contenere a pena di esclusione dalla gara:

1) L'offerta economica, redatta in bollo, in lingua italiana, utilizzando l'allegato modello, sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, dovrà contenere il ribasso unico percentuale da applicarsi sull'importo soggetto a ribasso.

Non trattandosi di forniture con posa in opera, ipotesi in cui i costi di cui all'art. 95 c. 10 vanno espressamente indicati, andrà indicata espressamente:

- la formula "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico pari ad euro 0,00" e
- la formula "di cui costi del personale pari ad euro 0,00".

Non vi sono costi della sicurezza derivanti da interferenza che per la presente procedura è pari a € 0.

Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, consorzi ecc.) l'offerta dovrà essere sottoscritta dai

titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio ecc...

L'offerta sarà vincolante per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

Non sono ammesse offerte condizionate, alla pari o in aumento.

17. RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul Bando di Gara, sul presente Disciplinare di Gara, sul Capitolato Speciale di Appalto, potranno essere richieste alla Stazione Appaltante, esclusivamente tramite pec entro il termine previsto dal disciplinare.

Si precisa che la Stazione Appaltante non fornirà chiarimenti telefonicamente.

18. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, c. 9, del D. Lgs. 50/2016: "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario ricorrere all'applicazione dell'art. 83, comma 9, il Responsabile di gara, nella seduta pubblica prevista per l'apertura delle buste amministrative, procederà a:

- 1) stabilire a quale concorrente applicare la procedura prevista all'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/16;
- 2) assegnare il termine di cui all'art. 83 per la regolarizzazione della documentazione amministrativa, la cui inosservanza determinerà l'esclusione dalla procedura di gara;
- 3) sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza del termine fissata per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra, per l'apertura delle offerte tecniche, delle buste economiche e per l'aggiudicazione provvisoria in favore del migliore offerente.

19. CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituiscono causa di esclusione:

- a) la mancanza di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) la sussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- c) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) offerta pervenuta oltre i termini di scadenza previsti dal bando di gara;
- e) la mancanza o la carenza dei requisiti speciali di partecipazione e certificazione del sistema di qualità nel caso risulti requisito di partecipazione, prescritti dal bando di gara;

- f) mancato inserimento di una delle buste interne;
- g) cauzione provvisoria e/o impegno di cui all'art. 93, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 costituiti successivamente alla data di presentazione dell'offerta;
- h) mancanza del pagamento del contributo ANAC entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
- i) ove il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni, l'omessa indicazione di avvalersi del subappalto per le categorie a qualificazione obbligatoria scorporabili e subappaltabili, previste dal bando di gara, ove non si partecipi in raggruppamento temporaneo con imprese in possesso di detti requisiti o non ci si avvalga per detti requisiti dell'istituto dell'avvalimento;
- j) ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
- k) la partecipazione in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, dei consorziati per i quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), partecipano; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il Consorzio. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale;
- l) la partecipazione del concorrente a più di un consorzio stabile;
- m) in caso di partecipazione in avvalimento: le mancate o incomplete dichiarazioni di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016;
- n) offerta economica in aumento;
- o) l'offerta economica espressa in forma diversa da quella richiesta, o subordinata a condizioni;
- p) l'offerta tecnica in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. In particolare, sono escluse le offerte la cui offerta tecnica contenga elementi che rendano palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica;
- q) l'offerta economica espressa in forma diversa da quella richiesta, o subordinata a condizioni;
- r) ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 la presentazione da parte di un concorrente di più di un'offerta. Sono parimenti esclusi i concorrenti per i quali sussistano ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici, quali ad esempio l'esistenza della sanzione dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- s) eventuale verifica negativa a campione dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione.

Ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli a campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, D.P.R. 445/2000 dell'art. 80 comma 12 del D.Lgs 50/2016.

L'aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del miglior offerente subordinatamente alla positiva verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione.

20. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

Qualora dovessero pervenire all'operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva verifica presso la Stazione Appaltante.

A) DISCIPLINA GENERALE DELLE SEDUTE:

a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito, dei singoli procedimenti:

- dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
- , dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti;

Si procederà quindi, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecnico-qualitative ad opera della Commissione appositamente nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016.

b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:

- alle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;

c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;

d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:

- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con le modalità stabilite dal presente disciplinare, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo;
- se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti;
- la Stazione appaltante provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste nella cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto che presiede il seggio di gara o di un altro soggetto della Stazione appaltante individuato a verbale.

B) INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI E DELLE OFFERTE:

Nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati per l'apertura della gara, oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di seguito indicate, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione. Quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza, preferibilmente in ordine di arrivo;

b) a verificare, dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento della busta dell'Offerta Economica e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione. Quindi provvede alla numerazione progressiva delle stesse buste interne in modo univoco con i relativi plichi;

c) ad apporre all'esterno delle buste di cui alla lettera b) la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi, accantona le stesse buste sul banco degli incanti.

C) ESAME DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

La commissione che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara;

b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati;

c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l'esclusione anche dell'operatore economico offerente.

D) AGGIUDICAZIONE E VERIFICHE

L'aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del miglior offerente subordinatamente alla positiva verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di:

- in caso di parità di punteggio, aggiudicare la gara al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio nell'offerta tecnico-qualitativa;
- in caso di parità di punteggio anche nell'offerta tecnico-qualitativa, di procedere all'aggiudicazione per sorteggio;
- non aggiudicare l'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse pubblico;
- procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l'operatore economico risultato vincitore, all'aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi nella graduatoria finale.

L'aggiudicatario si obbliga ad accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto.

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

La presente procedura verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le offerte per la gara sono composte da una parte tecnico-qualitativa, nella quale devono essere esplicitati da ciascun Operatore Economico partecipante gli elementi caratterizzanti la tipologia dei beni forniti e rilevanti per l'Amministrazione, nonché di una parte economica, rappresentata dal prezzo offerto in ribasso sull'importo posto a base d'asta.

L'offerta sarà valutata con attribuzione di punteggio:

- a. sino ad un massimo di 80 punti per la parte tecnico-qualitativa;
- b. sino ad un massimo di 20 punti per la parte economica.

Per ciascuna offerta saranno sommati i punti ottenuti e sulla base di questi le offerte saranno poste in graduatoria decrescente.

La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, procederà alla valutazione degli elementi compositivi delle offerte, secondo quanto di seguito specificato, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.

La Stazione Appaltante non procederà all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte risulti congrua rispetto ai contenuti tecnico-qualitativi richiesti.

22. ELEMENTI TECNICO QUALITATIVI DELL'OFFERTA E VALUTAZIONE

Le componenti tecnico-qualitative dell'offerta sono individuate nella tabella seguente e ad esse sono attribuiti punteggi secondo le indicazioni massime rispettivamente precisate.

A. TEMPISTICHE DI CONSEGNA: Max 10 punti	
200 GIORNI (tempo minimo di consegna previsto)	10 punti
210 GIORNI	7 punti
220 GIORNI	3 punti
230 GIORNI (tempi di consegna massimo previsto in Capitolato)	0 punti
B. PROPOSTE TECNICHE MIGLIORATIVE, AGGIUNTIVE RISPETTO ALLE SPECIFICHE DI CAPITOLATO: Max 60 punti	
1) dotazioni di bordo e allestimento cabina di pilotaggio	Max 15
2) presidi per la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico delle motorizzazioni	Max 10
3) accorgimenti e soluzioni per il miglioramento dell'efficacia dell'operatività dell'imbarcazione in termini di manovrabilità, prestazioni e capacità di raccolta detriti/sfalcio vegetazione	Max 35
C. ULTERIORI GARANZIE FORNITE, SIA IN ANNI DI GARANZIA CHE ULTERIORI PEZZI DI RICAMBIO FORNITI: Max 10 punti	
1) fornitura ricambi nastri trasportatori	Max 4
2) tubi di collegamento impianto idraulico	Max 3
3) altri allestimenti soggetti ad usura	Max 3
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO	80

L'offerta migliore sarà individuata mediante l'attribuzione di punteggi alle singole offerte ammesse ed esaminate, sulla base degli elementi di valutazione e dei rispettivi fattori ponderali indicati, determinata dal massimo punteggio conseguibile, conforme alle linee Guida n. 2 di ANAC, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21/09/2016, con il metodo "aggregativo - compensatore".

Il metodo “aggregativo – compensatore” prevede l’assegnazione ad ogni concorrente, per ogni aspetto dell’offerta sia qualitativo, sia quantitativo, di un coefficiente variabile tra 0 ed 1. Tale coefficiente viene poi moltiplicato per il peso attribuito dal disciplinare ad ogni relativo elemento di valutazione, sommando infine, tali prodotti parziali:

$$P(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

ove:

$P(a)$ = punteggio dell’offerta (a);

n = numero totale dei requisiti (i);

W_i = peso, ovvero, punteggio massimo previsto per il requisito i-esimo;

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno (attribuito dalla Commissione di gara in base ad un giudizio o alle caratteristiche dell’offerta);

\sum_n = sommatoria

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati:

per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, ovvero per i criteri sub B attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente griglia di punteggi variabile tra zero ed uno:

Coefficiente		Livelli di apprezzamento assegnabili
0	insufficiente	Giudizio sintetico: il criterio/sotto criterio non viene valutato poiché carente di tutti gli elementi richiesti nel Capitolato e nel Disciplinare di Gara.
0,2	minimo	Giudizio sintetico: Insufficiente il livello di descrizione del criterio/sotto criterio rispetto alle indicazioni disposte nel Capitolato e nel Disciplinare di Gara.
0,4	mediocre	Giudizio sintetico: Parziale e frammentario il livello di descrizione del criterio/sotto criterio rispetto alle indicazioni disposte nel Capitolato e nel Disciplinare di Gara.
0,6	sufficiente	Giudizio sintetico: Informazioni sul criterio/sotto criterio fornite in misura sufficiente e limitata agli elementi essenziali e più evidenti indicati nel Capitolato e nel Disciplinare di Gara.
0,7	discreto	Giudizio sintetico: Informazioni sul criterio/sottocriterio appropriate con un livello di dettaglio adeguato, ma non in misura piena rispetto alle indicazioni disposte nel Capitolato e nel Disciplinare di Gara.
0,8	buono	Giudizio sintetico: Informazioni sul criterio/sottocriterio fornite in modo significativo e completo rispetto alle indicazioni disposte nel Capitolato e nel Disciplinare di Gara.

0,9	ottimo	Giudizio sintetico: Informazioni sul criterio/sottocriterio fornite in modo chiaro, puntuale e completo rispetto alle indicazioni disposte nel Capitolato e nel Disciplinare di Gara.
1,0	eccellente	Giudizio sintetico: Informazioni sul criterio/sottocriterio approfondite, chiare, complete, ben articolate e qualificanti rispetto alle indicazioni disposte nel Capitolato e nel Disciplinare di Gara.

Il Presidente della Commissione calcola, per ogni criterio/sottocriterio, (PARTE B della tabella) la media dei coefficienti assegnati da ogni componente della Commissione di gara, quindi procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti in coefficienti definitivi, riportando a 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Successivamente moltiplica il coefficiente definitivo attribuito ad ogni offerta in relazione ad ogni criterio/sottocriterio, per il punteggio massimo attribuibile all'elemento medesimo e determina il punteggio attribuito.

• per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa valutati con indicatori puntuali (percentuali, punteggio fisso ecc.), parte sub A della "Tabella dei criteri e sub criteri di valutazione" più sopra riportata, attraverso l'attribuzione diretta del punteggio previsto nella tabella.

Il Punteggio Tecnico Finale (PTF) attribuito a ciascun Concorrente sarà determinato dalla somma dei sub-punteggi sopra indicati.

23. SOGLIA MINIMA DI SBARRAMENTO

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio, dopo la prima riparametrazione, inferiore alla già menzionata soglia.

24. RIPARAMETRAZIONE DEL PUNTEGGIO FINALE

La ripartizione dei punteggi totali, in coerenza con quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", al fine di rendere inalterato il rapporto fra il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica (max 70) e il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica (max 30) avverrà mediante riparametrazione dei punteggi totali attribuiti ai prospetti tecnici come segue:

- Il punteggio massimo di 70 punti, viene assegnato all'Offerta Tecnica migliore (OT_m);
- Il punteggio riferito alle altre Offerte Tecniche (PT₂, PT₃, PT...) viene assegnato secondo la seguente formula:

$$PT \dots\dots\dots = OT_n \times 70 : OT_m$$

Dove

PT..... Punteggi assegnati all'offerta OT_m Offerta Tecnica migliore OT_n Offerta degli altri concorrenti

24. OFFERTA ECONOMICA

Le componenti economiche dell'offerta sono riassunte dal prezzo offerto per la fornitura, in ribasso rispetto alla base d'asta. Ad esso è attribuito un punteggio massimo di punti 20.

I concorrenti devono indicare, a pena di esclusione, il prezzo offerto in ribasso sull'importo a base di gara.

Il Punteggio economico massimo (30 punti) sarà attribuito all'operatore economico che avrà offerto il miglior PREZZO con la seguente formula:

$$PE = PE_{max} * P_{min} / P_o$$

dove:

- P_o = Prezzo offerto dal singolo concorrente
- PE_{max} = Punteggio economico massimo assegnabile
- P_{min} = Prezzo più basso offerto in gara.

Non saranno ammesse offerte pari o superiori all'importo posto a base di gara.

25. PROCEDURE DI VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA

La verifica verrà effettuata ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

In conformità a quanto richiesto nel bando tipo N. 1 di ANAC la Stazione Appaltante procederà con la verifica di tutte le offerte anomale in maniera contestuale.

La congruità delle offerte sarà valutata su tutte le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione tecnica (considerando a tal fine il punteggio attribuito dalla Commissione prima della riparametrazione a settanta punti), entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

La stazione appaltante richiederà, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, ed escluderà l'offerta solo se la prova fornita non giustificasse sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi sopra indicati o se dovesse accertare, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

26. COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA EX ART. 76 D.LGS. 50/2016

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, fino all'aggiudicazione provvisoria, avverranno, di regola, per mezzo del sito internet istituzionale, al quale l'operatore economico deve fare riferimento.

Le medesime comunicazioni possono anche essere inviate per posta elettronica certificata.

Nel caso in cui l'indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente quale proprio recapito telematico non sia una casella di Posta Elettronica Certificata, il concorrente è tenuto ad accertarsi che le misure di sicurezza adottate dal proprio fornitore di servizi di posta elettronica non impediscano la ricezione di messaggi di PEC.

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici ciascuna delle imprese che prende parte al raggruppamento elegge quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i recapiti appartenenti all'operatore economico mandatario, rilasciando un'apposita dichiarazione.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.

27. CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura medesima o sullo svolgimento di essa, devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante a mezzo posta elettronica certificata **entro il termine delle ore 12:00 del giorno 24 marzo 2022.**

Le risposte ai chiarimenti saranno in tale data, o anche in data anteriore se numerose, comunicate a tutti i richiedenti, attraverso la pubblicazione delle FAQ sul sito internet della società.

In caso di mancato rispetto delle già menzionate condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, ovvero di quesiti formulati oltre il termine massimo indicato, la Stazione Appaltante non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi

Si specifica inoltre che non verranno rilasciati chiarimenti telefonici.

28. ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE E AL CONTRATTO

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dall'offerta presentata dopo 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, senza che si sia pervenuti all'aggiudicazione definitiva della fornitura. Decorso i 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, i concorrenti potranno liberarsi dalla propria offerta mediante comunicazione scritta, che tuttavia resterà senza valore qualora, prima che essa sia ricevuta dall'Amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima abbia già adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione dell'appalto, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare gli atti del procedimento di gara e di non dar luogo all'aggiudicazione della gara stessa, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.

Il possesso dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara è verificato in capo all'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto, acquisendo tutta la documentazione, eventualmente non ancora ricevuta, attestante i requisiti richiesti ai sensi del presente Disciplinare di Gara.

Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per mancanza dei requisiti il concorrente verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la cauzione provvisoria. In tale eventualità la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura al Concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche e tecniche da quest'ultimo proposte in sede di offerta.

L'Amministrazione si riserva, dal pari, tale facoltà qualora nel corso della durata del servizio, il contratto venisse risolto per fatto imputabile al soggetto aggiudicatario. Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accettasse di eseguire il servizio alle condizioni economiche e tecniche proposte, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.

È assolutamente vietata la cessione del contratto da parte dell'Operatore economico aggiudicatario.

È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Committente.

29. CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato nelle forme di legge. Tutte le spese inerenti alla stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del medesimo Decreto, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione della fornitura prevista in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Committente.

30. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti, il diniego e il differimento dell'accesso è disciplinato dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 dalla legge n. 241/1990 e dagli articoli 5 e 5 bis del D.Lgs 33/2013.

a) Qualora il concorrente ritenga che la propria Offerta Tecnica contenga informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, lo stesso dovrà produrre, una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma), nella quale dovranno essere indicati:

- circostanziata partizione, specificamente e singolarmente argomentata con congrua motivazione, dei punti (es. frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine ecc.) della documentazione tecnica costituenti segreto tecnico o commerciale coperto da diritto di privativa;
- per ciascuna partizione evidenziata, l'istituto giuridico che si ritiene posto a tutela della parte menzionata (es. indicazione di numero e durata del marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale ecc.)

b) In caso di offerta anormalmente bassa e di avvio per procedimento di verifica ai sensi dell'art. 97 del Codice le giustificazioni dell'Offerta, ovvero le giustificazioni relative alle voci di prezzo o costi che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta se presenti, dovranno essere corredate dalla dichiarazione di riservatezza resa e strutturata secondo la forma e le modalità prima descritte;

Gli elementi contenuti nelle dichiarazioni di segretezza saranno utilizzati dalla Stazione Appaltante al fine di valutare le richieste di accesso agli atti.

Si precisa che le modalità di dichiarazione di riservatezza sopra esposte integrano l'art. 53 del Codice e, pertanto, sostituiscono la richiesta in contraddittorio per la presentazione di eventuale opposizione alla divulgazione delle informazioni in relazione all'offerta ed alle giustificazioni presentate nella presente procedura di gara.

Pertanto, qualora la dichiarazione di segretezza non sia presentata o contenga indicazioni prive delle specificazioni sopra richieste o sia carente di comprovata ed idonea motivazione, la Stazione Appaltante consentirà gli accessi richiesti alla documentazione integrale, senza nulla richiedere ulteriormente e senza avviare il procedimento contraddittorio previsto dall'art. 3 del DPR 184/2006. Ciò anche allo scopo di assicurare tempestività all'evasione delle istanze di accesso.

Con riferimento alla dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 richiesta corre l'obbligo segnalare che la stessa viene resa dal dichiarante nella consapevolezza di quanto disposto dagli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445/2000. Con specifico riferimento all'art. 76 citato si ricorda che "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte."

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti.

Si precisa che l'eventuale richiesta di accesso agli atti dovrà pervenire alla Stazione Appaltante secondo le forme di legge e che della stessa saranno informati gli operatori secondo le procedure dettate dal Codice.

31. CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bergamo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016 i dati raccolti verranno acquisiti dalla Stazione Appaltante e trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara cui si riferisce il presente disciplinare, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge, come previsto dal testo della normativa richiamata.

Il soggetto che fornisce i dati potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento tutti i diritti e le facoltà concesse dal testo normativo prima richiamato.

Finalità del trattamento.

I dati forniti vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

Si precisa che i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Natura del conferimento.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è la stazione appaltante.

33. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 il RUP della presente procedura, individuato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 è: il dott. Ernestino Gualeni.

Sarnico, 1° marzo 2022

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ernestino Gualeni

